



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del

CONSIGLIO COMUNALE

n. 26 reg. deliberazioni

Adunanza di prima convocazione

seduta pubblica

**Oggetto: istituzione del servizio di asilo nido sovra comunale.
Approvazione schema di convenzione.**

Il giorno **ventinove** del mese di **novembre 2011** ad ore **20.00** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Avanzo Chiara**
2. **Avanzo Maria**
3. **Buffa Manuela**
4. **Buffa Stefania**
5. **Dellamaria Claudio**
6. **Gecele Livio**
7. **Gecele Tullio**
8. **Martini Alessandro**
9. **Menon Jessica**
10. **Nervo Bruno**
11. **Nervo Lido**
12. **Nervo Valterio**
13. **Prati Eric**
14. **Trisotto Fiorello**

Sono assentati giustificati i Signori: Oss Sergio.

Assiste il Segretario comunale, Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Livio Mario Gecele** in qualità di **Sindaco** assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto, inserito al n. 2 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: istituzione del servizio di asilo nido sovra comunale. Approvazione schema di convenzione.

Negli ultimi anni è stato ripetutamente richiesto l'intervento dell'Amministrazione comunale per l'attivazione di un servizio di asilo nido nell'area del Tesino e Bieno.

L'istituzione di questo servizio è indispensabile per rendere compatibile la cura dei figli con l'attività lavorativa dei genitori.

A tale scopo, i Comuni di Castello Tesino, Pieve Tesino, Cinte Tesino e Bieno hanno ritenuto opportuno coinvolgere la Comunità Valsugana e Tesino che si è resa disponibile a mettere a disposizione dei locali idonei nel comune di Cinte Tesino e ad assumere la titolarità del servizio sulla base di uno schema di convenzione, trasmesso ai Comuni con nota prot. 19846/1.4.7 del 03.10.2011.

L'istituzione del servizio non comporta l'assunzione di spese a carico dei Comuni, ad esclusione degli eventuali interventi di manutenzione straordinaria dei locali ove lo stesso verrà svolto.

Ogni Comune potrà, a propria discrezione, intervenire per la compartecipazione al pagamento delle rette di frequenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto opportuno attivare il servizio di asilo nido, corrispondendo alla richiesta di numerosi genitori;

visto lo schema di convenzione trasmesso dalla Comunità Valsugana e Tesino, composto da 11 articoli;

visto l'art. 26 lett. e) e g) e l'art. 60 del DPreg. 01.02.2005, n. 3/l

visto il parere favorevole espresso, da parte del Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa;

atteso che in questa fase non è necessario il parere dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non incide su aspetti contabili o finanziari;

visto lo Statuto Comunale;

con voti favorevoli n. 14, su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta,

delibera

1. di istituire, per quanto esposto in premessa, il servizio di asilo nido sovra comunale, affidandone l'attivazione alla Comunità Valsugana e Tesino, alle condizioni indicate nello schema di convenzione, composto da 11 articoli, che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare evidenza che, avverso la presente deliberazione, sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse concreto ed attuale, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse concreto ed attuale, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2, lett. b), della legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.;(I ricorsi b) e c) sono alternativi).

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

N./REP _____ - DD. _____

CONVENZIONE AI SENSI ART. 59 DEL D.P.REG. 01.02.2005 N. 3/L PER
L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO NIDO
D'INFANZIA SOVRACOMUNALE.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso la sede della
Comunità Valsugana e Tesino:

tra la **COMUNITA' VALSUGANA E TESINO**, con sede in Borgo Valsugana,
piazzetta Ceschi 1, C.F. _____, rappresentato dal Presidente p. t. ing.. Sandro
Dandrea, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con
deliberazione dell'Assemblea della Comunità n° ___ del _____, esecutiva a'
sensi di legge, ed i Comuni di:

1. **BIENO** con sede in Bieno, via _____, C.F. _____, rappresentato dal Sindaco
pro-tempore sig. _____, il quale interviene ed agisce essendo
legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° ___ del _____ esecutiva a'
sensi di legge;

2. **CASTELLO TESINO** con sede in Castello Tesino, via _____, C.F. _____,
rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, il quale
interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° ___
del _____ esecutiva a' sensi di legge;

3. **CINTE TESINO** con sede in Cinte Tesino via _____, C.F.
_____ rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.
_____, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al
presente atto con del.ne C.C. n° ___ del _____ esecutiva a' sensi di legge;

4. **PIEVE TESINO**, con sede in Pieve Tesino via _____, C.F.
_____, rappresentato dal Sindaco sig. _____
il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C.

PREMESSO :

- che i Comuni di Bieno, Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino, per
far fronte ai bisogni della loro comunità, hanno deciso di realizzare il servizio di

asilo nido da attivarsi presso la sede in Cinte Tesino, individuando quale capofila per la realizzazione e l'organizzazione dello stesso la Comunità Valsugana e Tesino;

- che i Consigli Comunali dei Comuni di _____ hanno provveduto con propria deliberazione all'istituzione del servizio di asilo nido sovracomunale e al trasferimento alla Comunità della titolarità del servizio così come previsto dall'art. 23 dello Statuto della Comunità;

- che la Comunità Valsugana e Tesino mette a disposizione l'edificio sede dell'istituendo servizio, contraddistinto dalla p.ed. -- --- in C.C. Cinte Tesino almeno fino al 31/12/2025;

- che il servizio verrà gestito perseguendo la massima efficienza ed economicità di gestione del nido, i cui costi dovranno essere coperti con gli incassi delle rette di frequenza a carico delle famiglie, con il contributo provinciale sulla gestione ed, eventualmente, mediante intervento dei singoli comuni con proprie risorse di bilanci;

- che con la medesima deliberazione sopra richiamata i Consigli Comunali dei Comuni di _____ hanno provveduto all'adozione dello schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di asilo nido sovracomunale al fine di consentire alla Comunità Valsugana e Tesino di procedere agli adempimenti necessari all'apertura del servizio di asilo nido prevista per l'inizio del mese di

DATO ATTO ORA che:

➤ i Comuni di _____ hanno convenuto di addivenire ad una gestione unitaria per tutto l'ambito di servizio, con un unico regolamento di gestione,

un'unica graduatoria dei richiedenti il servizio ed un'unica tariffa per le famiglie;

- lo statuto della Comunità Valsugana e Tesino, approvato da parte di tutti i Consigli Comunali dei Comuni della Comunità, ed in particolare l'art. 23, prevede che la Comunità può esercitare le funzioni e svolgere i compiti e le attività trasferiti volontariamente dai Comuni;
- è quindi necessario provvedere all'approvazione della convenzione per la gestione associata del servizio di asilo nido sovracomunale al fine di consentire alla Comunità Valsugana e Tesino di procedere agli adempimenti necessari all'apertura del servizio.

Viste le disposizioni di cui all'art. 59 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

ART. 1 - PRINCIPI -

La presente convenzione viene stipulata fra i Comuni sopraelencati ed il Comunità Valsugana e Tesino, di seguito denominati rispettivamente Comuni e Comunità, al fine di svolgere in modo associato ed unitario il servizio di asilo nido nel rispetto della L. P. 12.03.2002, n. 4, della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1891 di data 1° agosto 2003 e s.m., ed in attuazione del disposto dell' art. 59 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

ART. 2 - FUNZIONI -

Le Amministrazioni firmatarie si impegnano a garantire le risorse necessarie per l'attivazione ed il funzionamento del servizio di Asilo Nido d'infanzia sovracomunale, ciascuno nella quota risultante a suo carico, al netto dei contributi e trasferimenti provinciali, delle quote a carico delle famiglie e di altre eventuali

entrate specifiche.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE GENERALE -

I Comuni affidano volontariamente alla Comunità lo svolgimento di tutte le funzioni, compiti e attività in materia di asilo nido, così come previsto dall'art. 20 dello Statuto della Comunità.

La Comunità diventa pertanto titolare di tutte le funzioni amministrative di governo del servizio comprese quelle di direttiva, di indirizzo e di controllo che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari.

Alla Comunità spetta pertanto anche la gestione del servizio, comprensiva di tutti gli aspetti attuativi, gestionali e contabili, ivi compreso l'affido della gestione a terzi.

ART. 4 - ASSEGNAZIONE POSTI -

Le Amministrazioni firmatarie concordano che l'assegnazione dei posti a disposizione avvenga sulla base di una graduatoria unica per tutti i Comuni firmatari, garantendo ad ogni utente il completamento del ciclo di frequenza fino al raggiungimento dell'età cui il servizio si riferisce, fatta salva la possibilità di prolungare la frequenza fino alla chiusura estiva per i bambini che compiano i 3 anni nel periodo 1 gennaio – 31 luglio, nel caso di espressa richiesta del genitore.

Nel caso di disponibilità di posti potranno essere accolti bambini non residenti, senza la necessità di convenzione con il Comune di appartenenza, ma con intera spesa a carico della famiglia richiedente, o con l'intervento finanziario di altri Enti.

ART. 5 - COSTI DEL SERVIZIO -

I costi del servizio si dividono in:

a) Spese di funzionamento: si considerano tali le spese di organizzazione amministrativa sostenute dalla Comunità e quelle necessarie per il funzionamento della struttura (es. riscaldamento, luce, telefono, acqua, gas ed oneri accessori).

b) Spese di manutenzione ordinaria: si considerano tali quelle a carattere periodico

che si rendono necessarie per una costante e corretta manutenzione della struttura (es. tinteggiatura, riparazioni, manutenzione impianti, strutture e attrezzature e relativi canoni).

c) Spese di gestione: si considerano tali il corrispettivo dovuto al soggetto gestore per la gestione del servizio.

d) Spese straordinarie: si considerano tali le spese di investimento, gli interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio e l'acquisto di ulteriori arredi e giochi necessari per il buon funzionamento del servizio.

ART. 6 - RIPARTO COSTI -

?
° I costi di cui al precedente art. 5, per la parte non posta a carico del soggetto gestore, sono sostenuti dalla Comunità sia direttamente che a mezzo di soggetti delegati e/o incaricati; il costo degli interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio sono a carico del Comune di Cinte Tesino, quale proprietario, mentre il costo per l'acquisto di arredi e giochi viene ripartito fra i Comuni in misura proporzionale al numero della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la spesa.

Il riparto della spesa verrà effettuato dalla Comunità entro il 30 settembre di ogni anno ed i Comuni dovranno procedere al pagamento della loro quota entro il 30 novembre.

In caso di mancato o ritardato versamento del rimborso nei termini anzidetti, la Comunità diffida i Comuni convenzionati ad adempiere a quanto stabilito dalla presente convenzione entro un termine di 15 giorni, scaduto il quale è legittimata a calcolare e richiedere gli interessi moratori determinati in base alla misura dell'interesse legale in vigore al momento della diffida.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE -

La forma di consultazione per la gestione della presente convenzione, con il

compito di assicurare il collegamento tra i Comuni partecipanti ed la Comunità, è assicurata dalla costituzione di una Commissione, di cui fanno parte il Presidente o assessore delegato per la Comunità e i Sindaci o assessori delegati per i Comuni convenzionati.

La commissione viene convocata dal rappresentante della Comunità, è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti.

Ogni Comune convenzionato può fare richiesta di convocazione della Commissione, per discutere problemi, esigenze o quant'altro riguardante il servizio affidato.

Deve comunque essere acquisito il parere della commissione sullo schema di regolamento del servizio e sue variazioni, sul programma di gestione del servizio e sul relativo preventivo di spesa e/o sue variazioni e sulle proposte di spese straordinarie.

In aggiunta agli specifici obblighi di informazione previsti da altre disposizioni, la Comunità è tenuta, a richiesta del Comune interessato, a fornire le notizie e le informazioni di cui è in possesso, nonché copia degli atti riguardanti la gestione del servizio, nel solo rispetto delle norme sulla privacy.

ART. 8 - EFFETTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE -

La presente convenzione ha effetto ad avvenuta esecutività delle deliberazioni dei rispettivi consigli contraenti che ne autorizzano la stipulazione e previa sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti degli enti contraenti.

La presente convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2025, salvo risoluzione consensuale da parte di tutti i contraenti.

Eventuali modifiche ai contenuti della convenzione potranno essere

concordate tra le parti con la stessa procedura seguita per la sua stesura.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione debbono essere contestate da ciascuna parte per iscritto con fissazione del termine entro il quale le inadempienze stesse devono essere rimosse.

Ciascuna parte si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione con preavviso di almeno 12 mesi da comunicare agli altri Enti contraenti mediante lettera raccomandata r.r..

Art. 9 - RISOLUZIONE CONTROVERSIE -

La risoluzione di eventuali controversie tra gli enti partecipanti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della forma di consultazione di cui all'art. 8. Rimane comunque salva la possibilità di ricorrere alla competente autorità giurisdizionale.

Art. 10 - SPESE PER LA CONVENZIONE -

Le eventuali spese fiscali inerenti alla stipulazione della presente convenzione vengono ripartite in base ai criteri di riparto evidenziati nell'art. 6 della presente convenzione.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è esente dall'imposta di bollo (trattandosi di atto scambiato tra Enti Pubblici) in base all'art. 16 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m. ed è da considerarsi come atto non avente contenuto patrimoniale e quindi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.04.86 n. 131 e s.m..

Art. 11 - NORMA FINALE -

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si richiamano le leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente della Comunità Valsugana e Tesino _____

Il Sindaco del Comune di Bieno _____

Il Sindaco del Comune di Castello Tesino _____

Il Sindaco del Comune di Cinte Tesino _____

Il Sindaco del Comune di Pieve Tesino _____

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Livio Mario Gecele

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 30/11/2011, n. 439 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, li 30/11/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami od opposizioni.

Pieve Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

Esecutività della deliberazione
- esecutiva a pubblicazione avvenuta

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo